

TI_GERICHTE 12.2014.63 vom 28. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.63

FR: TI_GERICHTE 12.2014.63 du 28 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2014.63 del 28 aprile 2015

Regeste

Contratto di lavoro

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.04.2015 12.2014.63

Contratto di lavoro

Incarto n. 12.2014.63 Lugano 28 aprile 2015 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini vicecancelliera: Verda Chiocchetti sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2012.119 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 30 marzo 2012 da AA 1 rappr. dall' RA 2 contro AP 1 rappr. dall' RA 1 con cui l'attore ha chiesto il pagamento di fr. 20'315.10 oltre interessi, domanda alla quale si è opposta la convenuta, che ha a sua volta presentato azione riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al pagamento di fr. 12'857.70 oltre interessi e accessori; domanda riconvenzionale ridotta con le conclusioni a fr. 9'157.70 e riconosciuta dall'attore limitatamente a fr. 1'912.20; richieste sulle quali il Pretore ha statuito il 25 febbraio 2014, accogliendo la petizione nella misura di fr. 6'550.35 oltre interessi e l'azione riconvenzionale per fr. 2'990.50 oltre interessi; appellante la convenuta che con appello 28 marzo 2014 chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'083.75, condannando l'attore a versarle fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, e di accogliere l'azione riconvenzionale nella misura di fr. 13'389.50 oltre interessi, obbligando la controparte a versarle fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello; mentre con risposta 2 maggio 2014 l'attore postula – previa concessione del gratuito patrocinio in seconda sede – la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede di riformare il giudizio querelato nel senso di condannare la convenuta a versargli fr. 9'656.55 oltre interessi e un'indennità per ripetibili di fr. 500.- per l'azione principale, nonché di ridurre a fr. 1'912.20 oltre interessi l'importo da lui dovuto alla convenuta, ponendo inoltre a carico di quest'ultima il versamento in suo favore di ripetibili per fr. 2'000.-, pure con protesta delle spese processuali e ripetibili di seconda sede; richiamata la decisione 9 luglio 2014 con la quale la Presidente di questa Camera ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata dall'appellante incidentale (inc. 12.2014.76); ritenuto in fatto: A. Con petizione 30 marzo 2012 AA 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, già sua datrice di lavoro, per ottenerne la condanna al versamento di complessivi fr. 20'315.10 oltre interessi a titolo di varie pretese salariali. Con risposta 12 luglio 2012 la convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha fatto valere sue pretese per fr. 12'857.70 oltre interessi e accessori, importo ridotto con le conclusioni a fr. 9'157.70. Essa ha affermato che le pretese della controparte ammontano “teoricamente” a fr. 11'399.50 lordi, da cui dedurre i fr. 5'315.75

che questa ha ammesso aver trattenuto dagli incassi dei clienti. La convenuta ha, poi, calcolato le proprie pretese in fr. 24'257.20 e ha posto fr. 11'399.50 in compensazione con le pretese della controparte e ha chiesto di condannare l'attore al versamento in suo favore dei restanti fr. 12'857.70. Con replica e risposta riconvenzionale 16 agosto 2012 l'attore ha riconosciuto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'912.20. Negli ulteriori allegati scritti preliminari le parti hanno confermato il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni l'attore ha ribadito la propria richiesta. La controparte ha invece ridotto la domanda riconvenzionale a fr. 9'157.70. Essa ha sostenuto di avere diritto, oltre a tale importo, a fr. 6'083.75, posti in compensazione con la pretesa dell'attore. Statuendo con decisione 25 febbraio 2014 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 6'550.35 oltre interessi e l'azione riconvenzionale limitatamente a fr. 2'990.50 oltre interessi. B. Contro il giudizio citato è insorta la convenuta con appello 28 marzo 2014, con il quale chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'083.75, condannando l'attore a versarle fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, e di accogliere l'azione riconvenzionale nella misura di fr. 13'389.50 oltre interessi, obbligando la controparte a versarle fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Nella risposta 2 maggio 2014 l'attore postula la reiezione del gravame avversario e con contestuale appello incidentale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta a versargli fr. 9'656.55 oltre interessi e un'indennità per ripetibili di fr. 500.- per l'azione principale, nonché di ridurre a fr. 1'912.20 oltre interessi l'importo da lui dovuto alla convenuta nell'azione riconvenzionale, ponendo inoltre a carico di quest'ultima il versamento in suo favore di ripetibili per fr. 2'000.-. Il 9 luglio 2014 la presidente di questa Camera ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata dall'attore per la procedura di appello (inc. 12.2014.76). considerato in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore litigioso, secondo l'ultima conclusione riconosciuta in prima istanza, di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Se all'azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (consid. 94 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'attore ha chiesto il pagamento di fr. 20'315.10 oltre interessi e la convenuta, con domanda riconvenzionale, ha postulato il versamento in suo favore di fr. 12'857.70 oltre interessi e accessori, poi ridotti con le conclusioni a fr. 9'157.70. Sebbene tale importo sia inferiore a fr. 10'000.- il valore di causa nella fattispecie è stabilito dall'importo, più elevato, richiesto nella petizione. Ciò posto nulla osta alla trattazione dei gravami, senz'altro tempestivi. 2. Il Pretore ha anzitutto qualificato il rapporto giuridico che esisteva tra le parti quale contratto d'impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO) e ha accertato che lo stesso era terminato alla fine del mese di settembre 2011. Egli ha riconosciuto all'attore fr. 1'774.50 (provvigione luglio 2011), fr. 3'500.- (salario agosto 2011), fr. 3'500.- (salario settembre 2011), fr. 2'625.- (tredicesima 2011) e fr. 466.60 (spese per il mese di giugno 2011). Il primo giudice ha poi accertato che l'attore aveva già incassato a titolo di ritenzione fr. 5'315.75 e che il credito vantato nei confronti della convenuta era quindi di fr. 6'550.35. Circa la domanda riconvenzionale il Pretore ha riconosciuto complessivi fr. 2'990.50, composti di fr. 2'578.30 (importi incassati dai clienti e da riversare alla datrice di lavoro) e fr. 412.20 riconosciuti dal convenuto riconvenzionale. I. Sull'appello principale 3. La convenuta contesta, in primo luogo, di dover versare alla controparte fr. 466.60 quali spese

per il mese di giugno 2011. A dire dell'appellante il Pretore le avrebbe imputato a torto l'onere di produrre i relativi scontrini e ricevute (a suo dire mai corrisposti da parte del lavoratore), mentre l'onere probatorio della loro esistenza era in capo a quest'ultimo (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Il primo giudice ha spiegato che la datrice di lavoro, sollecitata in corso di causa a produrre tale documentazione, non aveva giustificato il suo rifiuto, circostanza che doveva essere tenuta in considerazione, giusta l'art. 164 CPC, nell'apprezzamento delle prove (decisione impugnata, pag. 5 in alto). L'appellante rinvia, al riguardo, al punto ad 4-5 della duplica e replica riconvenzionale 3 settembre 2012, ove essa ha affermato che "per quanto concerne poi l'asserita richiesta di rimborso spese giugno 2011 si rileva che non è mai stata sottoposta al datore di lavoro" (pag. 4) e al suo scritto 12 marzo 2013 ove ha dichiarato che "con riferimento alla richiesta di produzione degli scontrini e ricevute inerenti le spese di giugno 2011 dalla parte istante si rileva che, come del resto già evidenziato con gli allegati di causa (duplica ad 4 e 5), l'istante non li ha mai sottoposti alla parte convenuta". Quest'ultimo scritto è stato inoltrato alla Pretura nell'ultimo termine di 15 giorni impartito il 6 marzo 2013 alla convenuta per la produzione dei documenti in questione. Ne consegue che essa ha tempestivamente spiegato il motivo della sua impossibilità a produrre la documentazione richiesta e, quindi, nella fattispecie non è applicabile quanto previsto all'art. 164 CPC. Il primo giudice ha altresì spiegato che la pretesa di rimborso da parte del lavoratore trovava fondamento in merito al suo ammontare di fr. 466.60, poiché analogo a quello forfettario di fr. 500.- previsto nel precedente contratto di lavoro stipulato nel 2009. Il Pretore ha, poi, evidenziato che i testi _____ e _____ hanno affermato che i lavoratori dovevano consegnare gli scontrini in originale alla datrice di lavoro e che alcun lavoratore ne conservava una copia. Il primo ha affermato che "per ottenere il rimborso delle spese, a fine mese, presentavo alla ditta gli scontrini relativi alle spese che avevo sostenuto (...)" (verbale 7 maggio 2013, pag. 2 in fondo). _____ ha dichiarato, su questo punto, di non aver "mai fatto delle copie degli scontrini che presentavo all'azienda per il rimborso spese" (verbale citato, pag. 6 in mezzo). La circostanza, tuttavia, che i lavoratori presentassero le pezze giustificative in originale e che il teste _____ abbia asserito di non averne mai fatto una copia non dimostra che l'attore abbia sottoposto alla controparte gli scontrini inerenti alle spese per il mese di giugno 2011, rispettivamente che tali ricevute esistano. Egli non ha in alcun modo dimostrato il proprio asserto. Nemmeno la pretesa del lavoratore è comprovata, come invece sembra credere l'appellante incidentale, perché egli "per l'esercizio della sua attività lavorativa doveva far fronte a delle spese vive" (memoriale, pag. 3 in mezzo). Anche volendo seguire tale tesi, l'attore doveva in ogni caso dimostrarne l'ammontare. Su questo punto l'appello è pertanto accolto. 4. La datrice di lavoro rimprovera, altresì, il primo giudice per non averle riconosciuto fr. 730.30 rispettivamente fr. 692.20 per fatture emesse a carico del cliente _____ e, a suo dire, incassate dal lavoratore (appello, pag. 5). Secondo il primo giudice la datrice di lavoro non avrebbe dimostrato che tali importi erano stati versati a quest'ultimo (decisione impugnata, pag. 7 in fondo). L'appellante sostiene che la dichiarazione testimoniale scritta (doc. 14) dimostra, invece, la sua tesi. In tale scritto _____, gerente dell'esercizio pubblico in questione, ha affermato: "come stabilito verbalmente le invio per fax la mia dichiarazione in merito alle fatture _____ e _____. Entrambe sono state pagate in contanti al sig. AA 1 _____, in buona fede come sempre in passato". Va precisato che vi è una designazione errata del lavoratore ("_____") ma è pacifico che la teste si riferisse all'attore. Il Pretore ha precisato, su questo punto, che in sede di

audizione testimoniale malgrado il contenuto della dichiarazione testé menzionata la teste ha affermato: “io ero sicura che le fatture doc. 11 e 12 le avevo pagate, o al sig. AA 1 o a un altro rappresentante della AP 1, infatti in occasione dell’invio del primo fax avevo indicato erroneamente il nome di “_____” corrispondente alla persona a cui avevo pagato le fatture. Da me venivano o l’attore, o il sig. _____ a consegnare la merce della AP 1 e quindi io ho pagato le fatture doc. 11 e 12 a uno dei due” (verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in mezzo). Si aggiunga che la teste si riferisce, ancora erroneamente, al nome di battesimo “_____” anziché a quello dell’attore. Sia come sia, il Pretore ha a ragione reputato determinante quanto affermato dalla teste in sede di audizione testimoniale anziché quanto contenuto nel doc. 14. La teste si è peraltro espressamente corretta rispetto a quanto da ella dichiarato per iscritto. L’appellante reputa, invece, che la dichiarazione scritta sia prevalente poiché “univoca ed esplicita”. In tal modo essa cerca di conferire, tuttavia, una valenza sostitutiva alla dichiarazione in questione rispetto alla testimonianza rituale, al di fuori della procedura giudiziale e delle relative garanzie che essa comporta. Ciò in contrasto alla prassi giurisprudenziale volta a negare valore probatorio alle dichiarazioni scritte allestite ai fini di causa. Principi che valgono nel CPC come sotto l’egida della previgente procedura cantonale ticinese (da ultimo: II CCA, 7 maggio 2012, sentenza inc. 12.2012.37 consid. 5). La datrice di lavoro afferma che la dichiarazione in questione non sarebbe stata da essa allestita, bensì spedita dalla teste in occasione di una richiesta di sollecito di pagamento delle fatture. La dichiarazione è stata inviata per fax il 16 maggio 2012, successivamente all’avvio della causa, avvenuto con petizione 30 marzo 2012. La teste ha poi affermato che la redazione della medesima, seppur contestuale al sollecito di pagamento, è stata eseguita su richiesta della convenuta (verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in alto). Ne consegue che essa è stata allestita con l’intento, perlomeno in parte, di adoperarla ai fini di causa. La datrice di lavoro contesta, inoltre, anche la motivazione pretorile secondo la quale siccome dalle fatture doc. 11 e 12 non appare la conferma del pagamento, a maggior ragione se ne deve dedurre che l’attore non ha mai incassato questi importi. L’appellante reputa che la teste ha invece spiegato il motivo per cui non vi era tale indicazione, ossia perché la fattura era stata distrutta. Effettivamente dalla testimonianza di _____ emerge che il documento è andato distrutto unitamente a tutti quelli relativi al bar _____ (verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in fondo). Va detto, tuttavia, che tale circostanza non muta l’esito, su questo punto, del giudizio. Infatti, la datrice di lavoro non ha dimostrato, come indicato sopra, che la gerente del bar _____ avesse pagato le fatture in questione alla controparte e l’argomentazione pretorile è stata illustrata quale ulteriore conferma di tale circostanza, ossia a titolo abbondanziale. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto. 5. L’appellante critica, inoltre, il Pretore per non averle riconosciuto fr. 1'025.50 quale risarcimento per l’uso privato, a suo dire non consentito, della vettura aziendale da parte del lavoratore dal 20 giugno al 10 luglio 2011. Tale cifra corrisponde al costo di fr. 0.70/km (memoriale, pag. 6). Sulla scorta dell’“allegato al contratto di lavoro” (doc. 3) e delle testimonianze di _____, _____ e _____, il primo giudice ha accertato che l’uso privato era stato pattuito tra le parti, che ciò corrispondeva all’usanza instaurata negli ultimi anni e che non era nemmeno previsto che per essere esercitato il lavoratore necessitasse del preventivo consenso della datrice di lavoro. Di conseguenza, il Pretore ha negato la richiesta di indennizzo in questione (decisione impugnata, pag. 8 in alto). L’attrice riconvenzionale ribadisce che il lavoratore avrebbe usato il veicolo per scopi privati senza la sua autorizzazione, nel senso che egli avrebbe informato della sua intenzione

_____, che non avrebbe avuto alcuna competenza in materia, mentre secondo le direttive interne egli avrebbe dovuto rivolgersi al gerente, ossia al signor _____ . Al riguardo, l'appellante rinvia anzitutto al contenuto del doc. 3. Nello stesso il lavoratore "dichiara" di "lasciare parcheggiata l'auto la sera e nei weekend nel posteggio privato della ditta, abitando in un appartamento sopra gli uffici della AP 1; utilizzare saltuariamente l'auto aziendale a scopo privato". Non vi è alcun riferimento alla necessità di un'autorizzazione per tale scopo privato. Nemmeno si può escludere che con "utilizzo saltuario" si intendesse escludere quello relativo alle ferie. Il teste _____ (venditore/rappresentante della convenuta) ha affermato, su questo aspetto, di avere "a disposizione un'autovettura della ditta, che potevo utilizzare anche privatamente ma che comunque non sfruttavo. Tutte le spese relative alla mia autovettura erano pagate dalla AP 1" (verbale 7 maggio 2013, pag. 2 in basso). Il Pretore ha indicato il contenuto di tale testimonianza precisando, come detto, che si trattava dell'usanza degli ultimi anni. Infatti, il teste ha lavorato per la convenuta dal 2003 al luglio 2009, quindi prima della modifica contrattuale di cui al doc. 3. _____ (anch'egli rappresentante/venditore della convenuta) ha dichiarato che "per l'uso dell'autovettura aziendale non ho mai dovuto assumermi alcuna spesa, tutte le spese venivano pagate dall'azienda. Quando ho iniziato a usare la mia autovettura l'azienda mi pagava la benzina. La mia autovettura aziendale la utilizzavo per andare a casa la sera e potevo anche usarla privatamente anche se non lo facevo" (verbale 7 maggio 2013, pag. 5 in fondo). Anche tale teste era alle dipendenze della convenuta solo fino al maggio 2009 e riferisce, quindi, sull'usanza precedente alla modifica di cui al doc. 3. A nulla muta, al riguardo, quanto da egli affermato nel senso di non ricordare "se nel mio contratto di lavoro c'era una disposizione relativa all'uso dell'auto aziendale a scopo privato, eticamente non trovavo comunque corretto usarla privatamente" (pag. 6 in alto). Evidentemente egli si riferisce al contratto scritto iniziale. Va ricordato che il contratto di lavoro non necessita, per la sua validità, di forma scritta, sicché la sua affermazione circa la possibilità di usare, se voleva, il veicolo aziendale (e quindi l'autorizzazione, in tal senso, da parte della datrice di lavoro) significa che il contenuto del medesimo contemplava, in definitiva, anche l'uso dell'auto a titolo privato. Come accertato dal primo giudice, quindi, prima della modifica contrattuale di cui al doc. 3, l'uso del veicolo privato era stato pattuito tra la datrice di lavoro e i suoi dipendenti. L'appellante rinvia alla dichiarazione di _____ per dimostrare che tale uso privato poteva essere esercitato unicamente previa autorizzazione da parte del medesimo. Questi ha "rilevato la vecchia AP 1 all'epoca in cui era in fallimento" e vi è "entrato come socio al 50%" con un "gruppo italiano". Egli ha dichiarato: "Mi sembra nel marzo/aprile 2011, ci fu una revisione da parte dell'ufficio IVA di Berna presso la convenuta, in occasione della quale, tale ufficio ebbe modo di constatare che alcune automobili della ditta venivano usate da dipendenti anche per scopi privati. Ciò portò a una multa di circa fr. 7'800.- a carico della convenuta, per mancata dichiarazione di IVA per prestazione in natura ai dipendenti. Da lì via emanai una disposizione a tutti i dipendenti, secondo la quale, gli stessi, necessitavano della mia autorizzazione per usare a scopo privato le automobili della ditta" (verbale 10 settembre 2013, pag. 6 in mezzo). Tuttavia, la teste _____ (dipendente di Brinus SA e che da fine 2010 si occupa della contabilità e dell'amministrazione dei dipendenti della convenuta, così come dell'allestimento dei contratti di lavoro), ha riferito che l'"allegato al contratto di lavoro" 17 febbraio 2011 (doc. 3) "è stato allestito in _____". Al riguardo, ella ha affermato di ricordare "che dopo un controllo da parte della cassa compensazione dell'AVS, la stessa ci

suggerì di far allestire un allegato al contratto come quello di cui al doc. 3 mostratomi, perché altrimenti l'uso privato dell'autovettura aziendale costituiva un reddito in natura dei dipendenti. Ricordo anche che a tale scopo AP 1, ricevette una multa di fr. 2'500.-" (verbale 7 maggio 2013, pag. 8 in fondo). Ne consegue che al contrario di quanto indicato da _____ il controllo da parte della cassa compensazione dell'AVS è avvenuto prima della stesura del doc. 3, ossia prima del 17 febbraio 2011, e che tale documento è stato allestito proprio per ovviare ai problemi ivi riscontrati. Sennonché, dal medesimo non emerge in alcun modo che l'uso privato fosse condizionato all'autorizzazione da parte della datrice di lavoro. La dichiarazione di _____ (a quel tempo socio e presidente della gerenza) circa la comunicazione orale ai dipendenti della necessità di tale autorizzazione (cfr. verbale 10 settembre 2013, pag. 7 in mezzo) si esaurisce, quindi, in una mera allegazione di parte sprovvista di supporto probatorio. A nulla muta, al riguardo, la seguente affermazione di _____: "Ricordo che il sig. AA 1 era partito con l'auto aziendale per tre settimane in vacanza senza l'autorizzazione del sig. _____. A quanto mi risulta, per andare in vacanza con l'auto aziendale, i dipendenti dovevano chiedere il permesso al sig. _____" (verbale 7 maggio 2013, pag. 9 in mezzo). Ella, infatti, non indica la fonte della sua affermazione, sicché la stessa potrebbe fondarsi anche su quanto comunicatole dall'attrice riconvenzionale. Quanto all'affermazione secondo la quale "Posso dire che l'utilizzo per scopi privati dell'auto aziendale era consentito, però per utilizzi particolari doveva essere chiesta l'autorizzazione all'azienda" (verbale 7 maggio 2013, pag. 11 in alto), la teste non ha specificato che cosa intendesse per "scopi particolari", ritenuto che al contrario di quanto indicato dall'appellante (memoriale pag. 7 in mezzo) l'uso del veicolo per le ferie rientra nella nozione comune di "uso privato" del medesimo. Per tacere del fatto che prima di tale dichiarazione la stessa teste ha dichiarato che "nel doc. 3 non vi sono clausole che prevedono che i dipendenti devono chiedere l'autorizzazione alla ditta per l'uso privato dell'autovettura aziendale" (verbale 7 maggio 2013, pag. 10 in fondo). La sua affermazione circa l'autorizzazione per "utilizzi particolari" può quindi basarsi su quanto deciso unilateralmente dalla datrice di lavoro, senza quindi assurgere a valida modifica contrattuale. Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto. 6. L'attrice riconvenzionale critica, poi, il Pretore per non averle riconosciuto il versamento di fr. 3'300.- quale "indennizzo per l'utilizzo abusivo" della cantina (appello, pag. 7 in fondo). Il primo giudice ha respinto la richiesta di pagamento del canone locativo del ripostiglio situato in via _____ n. _____ a _____ poiché il deposito degli oggetti era avvenuto con il consenso di _____ (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Il Pretore ha fondato il proprio giudizio sulla testimonianza del magazziniere _____, dalla quale risulterebbe chiaro che il deposito _____ ha potuto aver luogo unicamente previo consenso di _____. L'appellante contesta, anzitutto, tale accertamento. A suo dire _____ non avrebbe mai autorizzato tale deposito e nemmeno sapeva che esso era avvenuto (verbale 10 settembre 2013, pag. 8 in alto). _____ ha dichiarato che "il magazzino in cui è depositata la merce dell'attore, non è a disposizione dei dipendenti della convenuta per deporvi loro materiale, se qualcuno voleva depositarvi qualcosa, doveva chiedere al sig. _____. Non so se l'attore aveva l'autorizzazione del sig. _____ per depositare la merce di cui ho detto pocanzi" (verbale 15 maggio 2013, pag. 6). La datrice di lavoro afferma che al contrario di quanto accertato dal Pretore dalla testimonianza in questione non emergerebbe in alcun modo l'esistenza del consenso al deposito in

questione da parte di _____. In realtà, il primo giudice ha spiegato che era necessario il consenso di quest'ultimo e che la cantina non era a disposizione dei dipendenti. La motivazione pretorile, sebbene formulata in maniera sommaria, è corretta. Invero, siccome dall'istruttoria è emerso che il magazzino non era a disposizione dei dipendenti per deporvi il loro materiale, l'attrice riconvenzionale non ha dimostrato che essi vi avevano comunque l'accesso fisico e, segnatamente, che il lavoratore sia riuscito ad accedervi perché i locali comunque accessibili (assenza di porte chiuse a chiave) o perché era riuscito a ottenere le chiavi necessarie per l'entrata nel medesimo, seppur senza il consenso di _____. Nemmeno basta a dimostrare tale accessibilità l'allegazione della datrice di lavoro secondo la quale il lavoratore viveva nel medesimo stabile in cui vi erano le cantine ove ha depositato il materiale (memoriale, pag. 7 in fondo). Su questo punto l'appello è di conseguenza respinto. 7. L'appellante prosegue criticando il Pretore per averle negato il rimborso di fr. 411.- corrispondente alle bottiglie (12 di _____ e 30 di _____) consegnate da un cliente (ristorante _____ di _____) al lavoratore (in occasione di una consegna per conto di un altro fornitore) e da questi trattenute anziché restituirle all'attrice riconvenzionale (memoriale, pag. 8). Il primo giudice ha respinto tale richiesta poiché non dimostrata. Secondo la datrice di lavoro, invece, dalle testimonianze agli atti risulterebbe il contrario. Essa rinvia, in primo luogo, al teste _____, ove questi ha affermato che il ristorante da lui gestito si riforniva dalla convenuta. Effettivamente, a parte un primo tentennamento ("Mi sembra che i primi tempi ordinavamo vini dalla AP 1": verbale 10 settembre 2013, pag. 3), il teste ha dichiarato che "può essere" che "da quando non abbiamo più preso il vino dalla AP 1" il ristorante in questione si rifornisse dalla _____. Il teste ha, inoltre, affermato che "il contatto con la AP 1 lo stabilimmo tramite il sig. AA 1" (loc. cit.). L'appellante rinvia anche alla testimonianza di _____ (dipendente della convenuta che si occupa dei lavori d'ufficio in generale), spiegando che dalla stessa sarebbe emerso che i vini _____ e _____ (oggetto della presente richiesta di rimborso) sarebbero da essa forniti in esclusiva. La teste ha affermato che "I prodotti _____ sono vini il cui marchio appartiene alla AP 1, il _____ è un vino che viene venduto in esclusiva in Ticino dalla AP 1" (verbale 15 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). A sostegno della propria tesi, poi, l'appellante rinvia al contenuto del doc. 8. Si tratta di un "bollettino fattura" del 16 luglio 2011 intestato a _____, indirizzato al ristorante _____, ove sono indicate le quantità e il prezzo di diversi vini, nonché è stato manoscritto "12 _____" e "30 _____" con l'indicazione del prezzo, per complessivi fr. 411.-. Sennonché, interrogato sul contenuto di tale documento il teste _____ ha dichiarato di non sapere "a cosa si riferiscano le aggiunte a mano in questione", sostenendo altresì che "la firma in calce al doc. 8 non è la mia e non so di chi sia" (verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in fondo). La teste _____ ha affermato: "le scritte a mano su questo documento mi risultano essere del sig. AA 1" (verbale 15 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). Tuttavia, non si può escludere che esse siano da attribuire a una persona con una calligrafia analoga a quella dell'attore. L'appellante rinvia, inoltre, alla testimonianza di _____. Sul contenuto del doc. 8 egli ha dichiarato che "il vino _____ sono vini forniti dalla convenuta. Ricordo che mi chiamò una signora o un signore del ristorante _____, dicendomi che aveva consegnato il vino indicato con la scritta a mano sul doc. 8 a un rappresentante che pensava fosse della AP 1 e si aspettava il ristorno del corrispondente importo. La signora o il signore mi inviò anche la fattura doc. 8. Io la/lo richiamai dicendo che non era la convenuta che aveva fornito il vino

di cui alla bolletta fattura doc. 8 né che aveva ritirato le bottiglie indicate con le scritte a mano sul doc. 8. La persona del ristorante _____ non mi indicò il nome della persona che aveva ritirato il vino a nome della convenuta” (verbale 10 settembre 2013, pag. 8 in mezzo). Senonché _____, che si è occupato della gestione del ristorante in questione dal marzo 2011 al febbraio 2013 in qualità non di “gerente ufficiale” bensì si occupava della “gestione effettiva” (verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in alto), ha affermato, come detto, che la firma sul doc. 8 non è la sua e di non sapere a cosa si riferiscano le aggiunte manoscritte su tale documento (verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in fondo). Ne consegue che a ragione il Pretore ha reputato che l’attrice riconvenzionale non ha dimostrato la pretesa in questione. Anche su questo punto l’appello è di conseguenza respinto. 8. L’appellante contesta, inoltre, il mancato riconoscimento da parte del Pretore della sua richiesta di versamento di fr. 2'520.85 quale delcredere per crediti inesigibili e di fr. 1'719.15 per restituzione delle provvigioni versate su crediti inesigibili (memoriale, pag. 9). Il primo giudice ha spiegato che l’attrice riconvenzionale non aveva dimostrato che i ristoranti indicati nel doc. 20 fossero riforniti direttamente dal lavoratore e che la liquidazione rispettivamente il fallimento di tali enti pubblici (doc. 21) gli fosse in qualche modo imputabile (decisione querelata, pag. 9). La datrice di lavoro afferma che un accordo sul delcredere non è nullo e critica il Pretore per essersi basato unicamente sul cpv. 1 dell’art. 348a CO, senza contemplare l’applicazione del cpv. 2 del disposto testé menzionato. Inoltre, essa reputa che i testi _____ e _____ hanno confermato che i clienti di cui al doc. 20 erano gestiti direttamente dal convenuto riconvenzionale. Giusta l’art. 348a cpv. 1 CO accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d’altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli. Secondo il cpv. 2 del disposto testé menzionato il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall’inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata. Nel contratto 17 febbraio 2011 le parti hanno pattuito una clausola del credere, nel senso che ogni lavoratore è corresponsabile del debito dei propri clienti nei confronti dell’azienda e deve impegnarsi al massimo delle sue possibilità a recuperare i crediti non incassati entro i termini di pagamento previsti. In caso di comprovata negligenza da parte del lavoratore, lo stesso può essere ritenuto corresponsabile della perdita subita (doc. E, clausola 6). Va detto, anzitutto, che l’appellante afferma che il lavoratore aveva la mansione di “procacciare clienti che acquistassero vini” (memoriale, pag. 2 in alto) e che non vi è alcun accenno alla circostanza che questi fosse incaricato di concludere affari con la clientela privata, così come previsto per l’applicazione, unitamente ad altre condizioni, dell’art. 348a cpv. 2 CO (Stahelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag, Art. 330b-355 / Art. 361-362 OR, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 348a). Anzi, dall’espressione di “procacciatore” summenzionata emerge invece che egli fosse un mero intermediario. Nemmeno nei contratti e nelle modifiche contrattuali è indicato in maniera esatta il ruolo rivestito dal convenuto riconvenzionale (doc. C, D, E e 3). Già per questo motivo un patto di del credere è vietato (Stahelin , op. cit., loc. cit.). Inoltre, nel contratto 17 febbraio 2011 (doc. E) non vi è alcuna limitazione alla circostanza che l’obbligo fosse limitato al massimo a un quarto della perdita subita dalla datrice di lavoro. Nemmeno è tale da sanare l’assenza di una simile limitazione la circostanza che l’appellante postula la rifusione unicamente di un

“tasso del 20%”. Per tacere del fatto che non vi è alcun accenno, nel doc. E, a un’adeguata provvigione per la pattuizione della clausola del credere. Tale provvigione è invero intesa come una provvigione aggiuntiva, che tenga conto del rischio assunto in tal senso dal lavoratore (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7^a ediz., pag. 1368; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 348a; Wyler, Droit du travail, 2^a ediz., pag. 163). Nel contratto di cui al doc. E non vi è alcun riferimento a una provvigione aggiuntiva rispetto a quella prevista alla clausola 5 e che ammonta al 2.5% dell’“incassato del mese precedente”. Si aggiunga che nel contratto di lavoro 15 luglio 2009, ove non era stata pattuita una clausola del credere, la provvigione era del 4% fino a fr. 40'000.- rispettivamente del 5% se la cifra d'affari superava tale soglia (doc. C). Con la modifica 22 aprile 2010 la provvigione è stata ridotta al 3% del fatturato (doc. D). Nel contratto di lavoro 17 febbraio 2011 (doc. E), ove è indicata la clausola del credere, la provvigione è stata ulteriormente ridotta al 2.5%. Non è in alcun modo ravvisabile che in tale percentuale, inferiore a quella prevista precedentemente allorché non era stato pattuito il del credere, sia inserita anche quella aggiuntiva inerente a una pattuizione giusta l’art. 348a cpv. 2 CO. Una provvigione non è nemmeno indicata nel doc. 2 al quale l’appellante rinvia (memoriale, pag. 9 in mezzo). In definitiva, la clausola del credere è nulla e anche su questo punto l’appello è respinto. 9. La datrice di lavoro conclude affermando che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'411.30 lordi, anziché a fr. 2'625.- (appello, pag. 10 in fondo). Il Pretore ha preso atto che la pro rata in questione non è stata contestata dalla convenuta (decisione impugnata, pag. 3 in basso). L’attore ha indicato che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'625.- netti rispettivamente a fr. 2'411.30 lordi (petizione, pag. 4 in alto). Va rilevato che l’indicazione “al lordo” per i fr. 2'411.30 e “al netto” per i fr. 2'625.- è evidentemente da ricondurre a una mera svista da parte del lavoratore. La convenuta non ha contestato tale richiesta, definendola “formalmente corretta” (risposta, pag. 6 in alto). Nell’appello la datrice di lavoro indica che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'411.30 lordi. Come visto, l’importo al lordo richiesto dall’attore e non contestato dalla controparte è tuttavia di fr. 2'625.-, così come indicato dal Pretore. Anche su questo punto la decisione pretorile resiste quindi a critica. 10. Nel dispositivo n. 1 della decisione querelata il Pretore ha fatto decorrere gli interessi moratori sull’importo di fr. 6'550.35 dal 1° luglio 2011 su fr. 466.60, dal 1° agosto 2011 su fr. 1'774.50, dal 1° settembre 2011 su fr. 3'500.- e dal 1° ottobre 2011 su fr. 6'125.-. La totalità di tali basi di calcolo, che ammonta a fr. 11'866.10, supera tuttavia la pretesa di fr. 6'550.35 riconosciuta all’attore. Ciò è da ricondurre al fatto che le pretese relative agli importi summenzionati sono state riconosciute ma il primo giudice ha poi dedotto i fr. 5'315.75 già incassati dal lavoratore a titolo di ritenzione. L’appellante postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di attribuire al lavoratore unicamente fr. 6'983.75, senza indicazione degli interessi. Sennonché, non vi è alcuna censura inerente a tale aspetto, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Alla luce di quanto suesposto l’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che al lavoratore non sono riconosciuti i fr. 466.60 relativi alle asserite spese del mese di giugno 2011. II. Sull’appello incidentale 11. Il lavoratore contesta anzitutto l’accertamento pretorile secondo il quale egli avrebbe incassato fr. 1'078.30 dalla _____ senza poi riversarli alla controparte (memoriale, pag. 7). Al riguardo il primo giudice ha rinviato alle testimonianze di _____ e di _____. La prima (impiegata presso la convenuta) ha dichiarato, riferendosi al doc. 15, che “si tratta di tre fatture dirette intestate alla _____, che dovevano essere incassate al momento della consegna della merce ma che

a tutt'oggi non sono ancora state pagate" (verbale 15 maggio 2013, pag. 2 in fondo); il secondo (autista/magazziniere per la convenuta) ha affermato: "non è la mia firma in calce alle tre fatture" di cui al doc. 15 (verbale menzionato, pag. 5 in mezzo). L'appellante incidentale sostiene che la dichiarazione in questione (doc. 15, primo foglio) è stata allestita dalla convenuta ai fini di causa e, quindi, non può essere contemplata. Al riguardo, egli rinvia alla testimonianza della gerente dell'esercizio in questione, _____, laddove ha riferito che "il testo dello scritto di cui al doc. 15 non l'ho redatto io, bensì il sig. _____ della convenuta. Io mi sono limitata a firmare questo documento sottopostomi dal sig. _____" (verbale 10 settembre 2013, pag. 4 in mezzo). L'attore dimentica, tuttavia, che la stessa teste ha confermato "quanto risulta dallo scritto di cui al doc. 15, ossia che le tre fatture di cui a questo documento le ho pagate in contanti al sig. AA 1, presso il mio ristorante, _____ di _____". Ne deriva che su questo punto l'appello incidentale è respinto. 12. L'attore conclude affermando che la datrice di lavoro non poteva validamente dedurgli dallo stipendio di dicembre 2010 fr. 3'106.20 quale quota parte sulla perdita di guadagno (memoriale, pag. 7 seg.). 12.1 Giova su questo punto spiegare anzitutto il motivo per cui il Pretore si è chinato su tale posta. Nella petizione il lavoratore ha chiesto, tra le altre cose, di condannare la controparte al versamento di fr. 3'500.- lordi (fr. 3'215.10 netti) a titolo di tredicesima del 2010 (pag. 4). La datrice di lavoro ha risposto che la stessa era già stata pagata, affermando che ciò emerge dal conteggio paga relativo al mese di dicembre 2010 di cui al doc. 10 (pag. 6 in alto). L'attore ha replicato che da tale conteggio risultava una deduzione per complessivi fr. 3'753.35 senza indicazione della causale, sicché ha ribadito la propria richiesta di versamento della tredicesima in questione (pag. 5 in fondo e 6 in alto). Con la duplice la convenuta ha spiegato che tale detrazione si riferiva a quanto riportato nella lettera 3 dicembre 2010 di cui al doc. 5 (pag. 4). Con le conclusioni la datrice di lavoro ha ribadito di aver versato la tredicesima relativa all'anno 2010, così come a suo dire emerso anche dalla testimonianza di _____ (pag. 5). Da parte sua, il lavoratore ha affermato che la convenuta non era riuscita a giustificare la deduzione summenzionata, che casualmente corrispondeva alla tredicesima rivendicata. Egli ha quindi affermato che la deduzione era abusiva e la tredicesima dovuta (pag. 4 in mezzo). 12.2 Ritornando alla posta summenzionata, il primo giudice ha spiegato che seppure l'accordo secondo cui il commesso viaggiatore deve rispondere per inadempienze dei clienti è nullo, egli può essere chiamato a rispondere per la perdita di guadagno subita dalla datrice di lavoro giusta gli art. 321a segg. CO. Nella fattispecie il Pretore ha reputato che il lavoratore non aveva rispettato le direttive sull'obbligo di non rifornire esercizi pubblici morosi, a meno che questi gli corrispondessero immediatamente il costo della fornitura (decisione impugnata, pag. 6). L'attore afferma che in realtà le forniture non erano da lui eseguite bensì dai trasportatori, salvo rare eccezioni. Al riguardo egli rinvia alle testimonianze di _____ e di _____. Sul metodo di consegna e fatturazione la prima (impiegata presso la convenuta) ha dichiarato che vi erano sia "fatture dirette" che "venivano incassate dall'autista della convenuta al momento della consegna della merce", sia un "altro sistema di fatturazione, ossia dapprima la consegna della merce e la firma del bollettino di consegna, cui seguiva una fattura da pagare entro 30 giorni". Vi era, poi, un terzo metodo di fatturazione, secondo il quale il cliente firmava le "fatture dirette" che "non venivano pagate alla consegna (...) in questo caso non veniva più spedita un'altra fattura ma sarebbe stato l'autista o il rappresentante a passare dal cliente per incassare il dovuto" (verbale 15 maggio 2013, pag. 2 in mezzo). Che fossero gli autisti e non i rappresentanti a provvedere,

di principio, alla consegna è indicato anche a pag. 3 in fondo del verbale testé menzionato, ove ella afferma: “con la firma dell’autista che ha effettuato la consegna. In questo caso l’autista ha consegnato ugualmente la merce anche se non ha ricevuto il pagamento”.

_____ – autista magazziniere della convenuta – ha dichiarato che in tale veste si è “anche occupato della consegna di merce a clienti”. Egli ha poi riferito in generale di “l’autista” e “quando tornavamo in ditta”, facendo quindi intendere che la prassi relativa alla consegna e alla fatturazione diretta concerneva tutti gli autisti (verbale 15 maggio 2013, pag. 5 in mezzo). _____ (venditore/rappresentante dal 2003 al luglio 2009 per la convenuta) ha dichiarato che lui si occupava di “prendere gli ordini dai clienti e di passarli in ditta, mentre della consegna dei prodotti si occupavano altri dipendenti. Mi è capitato alcune volte di consegnare merce a clienti morosi però, con il pagamento alla consegna della merce stessa. Poteva anche succedere che davo l’ordine a chi doveva consegnare la merce di farlo dietro pagamento della stessa, alla consegna” (verbale 7 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). _____, anch’egli rappresentante/venditore dal 2006 fino al maggio 2009 per la convenuta, ha affermato: “mi sembra di ricordare che se un cliente aveva dei debiti verso AP 1 e ordinava della merce, si poteva fornirgliela se pagava in contanti all’autista che gliela consegnava, che se ne assumeva la responsabilità. Non ero io che consegnavo la merce ordinata. Raramente ho incassato fatture presso i clienti (...)” (verbale 7 maggio 2013, pag. 7). _____

_____ – autista magazziniere – ha dichiarato che “poteva succedere che il cliente doveva pagare alla consegna, ma non aveva i soldi. Allora noi come autisti, chiamavamo in ditta per sapere come fare, ossia se consegnargli ugualmente la merce oppure riportarla. Poteva succedere che il rappresentante in ditta ci diceva di consegnare ugualmente la merce, che poi sarebbe passato lui a incassare presso il cliente” (verbale 15 maggio 2013, pag. 5 in mezzo). In definitiva, posto che la consegna avveniva di principio tramite gli autisti, la datrice di lavoro non è riuscita a dimostrare che la fornitura agli esercizi pubblici morosi indicati nel doc. 5 senza previa pagamento della fattura sia da ricondurre all’agire negligente del lavoratore. Ne consegue che la deduzione di fr. 3'106.20 è ingiustificata e su questo punto l’appello è accolto. In definitiva l’appello incidentale è parzialmente accolto e al lavoratore devono essere riconosciuti, in aggiunta a quanto già versato come stipendio di dicembre 2010, i fr. 3'106.20 detratti invece dalla datrice di lavoro. III. Sulle spese giudiziarie 13. Alla luce di quanto suesposto l’appello della datrice di lavoro è parzialmente accolto, nel senso che al lavoratore non sono riconosciuti fr. 466.40 quali asserite spese per il mese di giugno 2011. Anche l’appello incidentale del lavoratore è accolto limitatamente alla richiesta di riconoscergli fr. 3'106.20 detratti dalla controparte dallo stipendio di dicembre 2010. Ne consegue che la decisione impugnata è riformata nel senso che la petizione del lavoratore è accolta per complessivi fr. 9'189.95 (fr. 6'550.35 ./ fr. 466.60 + 3'106.20), con conseguenza modifica anche del dispositivo sulle spese ripetibili dell’azione principale. Trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). In virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC il valore di causa per la determinazioni delle spese ripetibili dell’appello principale è di fr. 10'865.60 [(6'550.35 ./ 6'083.75) + (13'389.50 ./ 2'990.50)]. Reputato che la datrice di lavoro soccombe interamente per quanto concerne le sue pretese riconvenzionali, mentre ottiene ragione limitatamente a fr. 466.60 per quanto concerne l’azione principale, il suo grado di soccombenza è pari a circa 24/25. Il valore litigioso dell’appello incidentale è di fr. 4'184.50 [(9'656.55 ./ 6'550.35) + (2'990.50 ./ 1'912.20)]. Il lavoratore soccombe interamente per quanto concerne la domanda riconvenzionale, mentre

ottiene ragione in misura di fr. 3'106.20 inerenti all'azione principale. Il suo grado di soccombenza è quindi di circa 1/4. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l'art. 53 LTF l'importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest'ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Per quanto concerne l'appellante principale il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 3'106.20 per l'azione principale (9'189.95 ./ 6'083.75) e di fr. 10'399.- (13'389.50 ./ 2'990.50) per la domanda riconvenzionale (art. 53 cpv. 1 LTF). Circa l'appello incidentale, tale valore è di fr. 466.60 (9'656.55 ./ 9'189.95) per l'azione principale è di fr. 1'078.30 (2'990.50 ./ 1'912.20) per la domanda riconvenzionale. Per i quali motivi, richiamato l'art. 106 cpv. 1 CPC e il Regolamento sulle ripetibili decide:

I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello principale 28 marzo 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. II. L'appello incidentale 2 maggio 2014 di AA 1 è parzialmente accolto. III. Di conseguenza la decisione 25 febbraio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi è così riformata: 1. La petizione 30 marzo 2012 di AA 1 è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, _____, è condannata a pagare all'attore l'importo di fr. 9'189.95 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 3'106.20, dal 1° agosto 2011 su fr. 1'774.50, dal 1° settembre 2011 su fr. 3'500.- e dal 1° ottobre 2011 su fr. 6'125.-. 2. L'attore è condannato a pagare alla convenuta fr. 1'400.- a titolo di ripetibili. IV. Non si prelevano spese processuali per l'appello principale. AP 1 verserà a AA 1 fr. 600.- per spese ripetibili ridotte dell'appello principale. V. Non si prelevano spese processuali per l'appello incidentale. AP 1 verserà a AA 1 fr. 200.- per spese ripetibili ridotte dell'appello incidentale. VI. Notificazione: -; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.